

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 102/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 30 novembre 2010;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti);

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, articolo 7, comma 2, con il quale l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2009 nonché le annesse relazioni del Direttore generale e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Guido Carlino, e sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento insieme con il bilancio per l'esercizio 2009 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

ESTENSORE
Guido Carlino

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 7 dicembre 2010.

IL DIRIGENTE
(Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MER-
CATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) PER L'ESERCIZIO 2009

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
Capitolo 1 – Il quadro normativo e programmatico di riferimento	»	14
1.1. La legge istitutiva dell'Ente ed il processo evolutivo nell'ordinamento positivo	»	14
1.2. Le novità legislative del 2009	»	17
1.3. Lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente	»	17
Capitolo 2 – Gli organi	»	19
2.1. Norme di costituzione e funzionamento	»	19
2.2. Il Presidente	»	19
2.3. Il Consiglio di amministrazione	»	19
2.4. Il Collegio dei sindaci	»	20
2.5. I compensi degli organi	»	21
Capitolo 3 – La struttura amministrativa e le risorse umane	»	23
3.1. La struttura aziendale	»	23
3.2. Le società dell'ISMEA	»	24
3.3. Le risorse umane	»	25
3.4. Contratti collettivi ed altri accordi di lavoro ..	»	25
3.5. L'organico	»	25
3.6. Il costo del personale	»	28
3.7. La produttività del personale	»	29
3.8. La formazione del personale	»	29
3.9. Gli incarichi di studio e consulenza	»	30
3.10. Il processo di informatizzazione	»	30

3.11. Il controllo di gestione e <i>l'internal auditing</i> ..	Pag.	30
3.12. L'organismo di vigilanza	»	31
Capitolo 4 – L'attività istituzionale	»	32
4.1. Servizi informativi e di mercato, analisi economiche e finanziarie di mercato e assistenza tecnica programmi comunitari	»	32
4.2. Servizi di riordino fondiario per la riqualificazione delle strutture produttive agricole	»	35
4.3. L'attività di riassicurazione	»	38
4.4. Servizi di supporto finanziario alle imprese ...	»	39
4.5. Altre attività	»	43
4.6. Il contenzioso	»	44
4.7. L'esercizio dei poteri ministeriali di vigilanza, controllo ed indirizzo	»	44
Capitolo 5 – I risultati contabili della gestione	»	45
5.1. Premessa	»	45
5.2. Il bilancio di previsione	»	45
5.3. Il bilancio preconsuntivo	»	46
5.4. Il bilancio d'esercizio	»	46
5.5. La gestione patrimoniale	»	47
5.6. Il conto economico	»	53
5.7. La gestione finanziaria	»	58
Capitolo 6 – I fondi allegati: il fondo di riassicurazione .	»	60
Capitolo 7 – Gli altri fondi	»	61
Capitolo 8 – La gestione tramite società dedicate	»	62
8.1. Società gestione fondi agroalimentare srl	»	62
8.2. ISMEA – Investimenti per lo sviluppo srl	»	62
Capitolo 9 – Considerazioni conclusive	»	63

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi della L. 259/1958, sul risultato del controllo eseguito – con le modalità di cui all’art. 12 della legge stessa - sulla gestione dell’*Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare* (ISMEA) per l’esercizio finanziario 2009.

Sono, altresì, esposti i dati essenziali riguardanti la gestione del Fondo di riassicurazione nonché delle convenzioni stipulate con le Regioni Sardegna e Calabria in materia di riordino fondiario, oggetto di autonomi bilanci allegati al bilancio ISMEA.

Il presente referto contiene, inoltre, taluni essenziali riferimenti alle società partecipate da ISMEA (“Società gestione fondi per l’agroalimentare – SGFA Srl” e “ISMEA – Investimenti per lo sviluppo Srl”), il cui bilancio d’esercizio è allegato al bilancio dell’Ente. Tali richiami si rendono necessari in quanto le predette società unipersonali di scopo sono interamente controllate dall’ISMEA, cui sono formalmente intestate le attività da esse svolte.

Il referto, infine, espone gli eventi più significativi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio finanziario e sino a data corrente.

La gestione dell’Ente, assoggettato al controllo della Corte dei conti per effetto dell’art. 7 del DPR 31 marzo 2001, n. 200 ed ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, ha formato oggetto di relazione al Parlamento per l’esercizio finanziario 2008 (determinazione Sezione controllo Enti n. 89 del 15 dicembre 2009/18 dicembre 2009, in atti parlamentari XVI legislatura, documento XV, volume 152).

Capitolo 1 - IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

1.1. La legge istitutiva dell'Ente ed il processo evolutivo nell'ordinamento positivo

L'ISMEA è un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le cui competenze sono previste dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali) e ribadite nel DPR 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto), che ne disciplina la struttura organizzativa.

Si rinvia ai precedenti referti in merito alla disamina delle leggi attributive di competenze in capo agli enti confluiti in ISMEA ed alle vicende normative che, attraverso l'accorpamento degli enti stessi, hanno condotto all'attuale assetto organizzativo.

Le competenze dell'Ente, secondo la vigente normativa, pur essendo molteplici, convergono verso la precipua finalità di dare supporto al sistema agroalimentare, nel suo complesso, ed agli attori economici che lo compongono, consentendo la trasparenza del mercato ed il superamento delle asimmetrie informative, nonché il sostegno della competitività delle imprese agricole, anche attraverso le interrelazioni con il sistema bancario ed assicurativo, per la riduzione dei rischi connessi alle attività produttive e di mercato.

Le funzioni intestate all'ISMEA possono, sinteticamente, raggrupparsi nelle seguenti:

a) Servizi informativi e di analisi

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ISMEA cura gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea, per l'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali in materia agricola ed alimentare.

A tale fine, l'Ente, secondo le previsioni del D.Lgs. 419/1999 e dello Statuto, cura la rilevazione, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni, a supporto delle pubbliche amministrazioni, riguardanti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, al fine di accrescere la produttività ed efficienza delle aziende agricole.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), art. 2, comma 127, ha assegnato, inoltre, all'ISMEA il compito di fornire al Ministero vigilante i dati necessari per la rilevazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari dall'origine al dettaglio, al fine di

assicurare condizioni di trasparenza del mercato e contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari, in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy.

In ordine alla attività di rilevazione di dati, l'art. 5 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ha previsto, infine, che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, possa avvalersi, tra gli altri soggetti istituzionali, anche dell'ISMEA.

b) Riordino fondiario

Costituisce la tradizionale attività dell'Ente (organismo fondiario nazionale ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153), ereditata dalla preesistente Cassa per la formazione della proprietà contadina, finalizzata a favorire il processo di modernizzazione delle imprese agricole e di promozione ed attuazione degli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile agricola (articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441).

L'Ente svolge, pertanto, interventi di acquisto e rivendita di terreni con patto di riservato dominio, favorendo la formazione e l'ampliamento delle proprietà coltivatrice, nell'ottica del ricambio generazionale.

In tale materia, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), art.1, comma 1081, ha previsto che la Cassa depositi e prestiti conceda all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni; gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

c) Garanzie creditizie

La costituzione di garanzie creditizie e finanziarie a favore delle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, ad agevolare il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale, costituisce un'altra fondamentale attività dell'Ente.

La materia è prevista dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (articolo 6, comma 5) e disciplinata dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativo a

interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

In particolare, l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 102/2004 ha disposto che la Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia (FIG), istituita dall'articolo 21 della legge del 9 maggio 1975, n. 153, sia incorporata nell'ISMEA.

In base a tale norma, l'ISMEA concede la propria fideiussione, a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca; concede garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; può, altresì, intervenire anche per il rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con Confidi.

Nel quadro dei suddetti interventi, l'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) ha istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari, al fine di facilitarne l'accesso al mercato dei capitali; tale intervento è stato assegnato all'ISMEA, attraverso l'istituzione di un "Fondo di investimento nel capitale di rischio" (decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182).

Ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, comma 512), l'ISMEA ha assunto le funzioni precedentemente assegnate al Fondo interbancario di garanzia (FIG) per le iniziative di sostegno finanziario previste dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e, a seguito della soppressione del FIG (decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 10, comma 7), ha acquisito le relative dotazioni finanziarie.

Il legislatore ha, ancora, previsto che l'Ente, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, sia autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata, sull'attività della quale deve trasmettere annualmente una relazione al Parlamento (decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101).

Di recente, infine, il legislatore ha previsto l'ampliamento della tipologia dei finanziamenti garantibili e dei soggetti che li possono concedere (decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art.1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38").